



2022/0196(COD)

11.5.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115
(COM(2022)0305 – C9-0207/2029 – 2022/0196(COD))

Relatrice per parere: Clara Aguilera

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e recante modifica del
regolamento (UE) **2021/2115**
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e recante modifica del
regolamento (UE) **n. 1107/2009**
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. es

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi⁴¹ ha evidenziato che l'Unione deve agire senza indugio per conseguire la transizione verso un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e ha invitato la Commissione a proporre un ambizioso obiettivo vincolante a livello dell'UE per la riduzione dell'uso dei pesticidi. Il Parlamento europeo ha ribadito il suo invito a proporre obiettivi di riduzione vincolanti nella risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso

Emendamento

(3) La risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi⁴¹ ha evidenziato che l'Unione deve agire senza indugio per conseguire la transizione verso un utilizzo più sostenibile dei pesticidi e ha invitato la Commissione a proporre un ambizioso obiettivo vincolante a livello dell'UE per la riduzione dell'uso dei pesticidi. Il Parlamento europeo ha ribadito il suo invito a proporre obiettivi di riduzione vincolanti nella risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso

dell'ambiente⁴².

⁴¹ P8_TA(2019)0082, 12 febbraio 2019.

⁴² P9_TA(2021)0425, 20 ottobre 2021.

dell'ambiente⁴², ***mettendo in rilievo che tali obiettivi devono essere accompagnati da una maggiore disponibilità sul mercato di alternative sostenibili con un'efficacia equivalente nel proteggere la salute delle piante.***

⁴¹ P8_TA(2019)0082, 12 febbraio 2019.

⁴² P9_TA(2021)0425, 20 ottobre 2021.

Or. es

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per garantire che gli obiettivi del quadro giuridico dell'Unione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari siano pienamente raggiunti, tale quadro deve essere adattato stabilendo norme più chiare e direttamente applicabili per gli operatori. Inoltre è opportuno chiarire un certo numero di norme, tra cui ***quelle*** sull'applicazione della difesa integrata, sulle restrizioni riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari e sulle ispezioni delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. È quindi opportuno abrogare la direttiva 2009/128/CE e sostituirla con un regolamento.

Emendamento

(5) Per garantire che gli obiettivi del quadro giuridico dell'Unione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari siano pienamente raggiunti, tale quadro deve essere adattato stabilendo norme più chiare e direttamente applicabili per gli operatori. Inoltre è opportuno chiarire un certo numero di norme, tra cui ***le linee guida o gli orientamenti*** sull'applicazione della difesa integrata, sulle restrizioni riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari e sulle ispezioni delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. È quindi opportuno abrogare la direttiva 2009/128/CE e sostituirla con un regolamento.

Or. es

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) La risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 su una strategia "Dal produttore al consumatore"^{1 bis} ha sottolineato la necessità di garantire la coerenza tra le misure previste da tale strategia e la politica commerciale dell'UE, nonché che tutti i prodotti alimentari e i mangimi importati nell'UE soddisfino appieno la legislazione e le rigorose norme dell'UE. Il Parlamento europeo ha accolto con favore l'ambizione della strategia di includere disposizioni esecutorie in tutti gli accordi commerciali dell'UE a tal fine. Il Parlamento europeo ha altresì ricordato che l'accesso al mercato dell'UE e ai suoi 450 milioni di consumatori offre ai partner commerciali dell'UE un forte incentivo a migliorare la loro sostenibilità, nonché le loro norme di produzione e in materia di lavoro.

^{1 bis} P9_TA(2021)0425, 20 ottobre 2021.

Or. es

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Gli agenti di controllo biologico sono un'alternativa di controllo sostenibile all'uso dei prodotti chimici per il controllo degli organismi nocivi. Come evidenziato nella decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio⁵⁷, gli agenti di controllo biologico hanno un'importanza crescente nell'agricoltura e nella silvicoltura sostenibili e svolgono un ruolo determinante nel garantire il successo della

Emendamento

(11) Gli agenti di controllo biologico sono un'alternativa di controllo sostenibile all'uso dei prodotti chimici per il controllo degli organismi nocivi. Come evidenziato nella decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio⁵⁷, gli agenti di controllo biologico hanno un'importanza crescente nell'agricoltura e nella silvicoltura sostenibili e svolgono un ruolo determinante nel garantire il successo della

difesa integrata e dell'agricoltura biologica. L'accesso agli agenti di controllo biologico favorisce l'abbandono dei prodotti fitosanitari chimici, ed è opportuno incoraggiare gli agricoltori a passare a metodi agricoli a basso input, tra cui l'agricoltura biologica. È dunque opportuno definire il concetto di controllo biologico come base sulla quale gli Stati membri possono fissare obiettivi indicativi per aumentare la percentuale di colture su cui sono utilizzati agenti di controllo biologico.

⁵⁷ Decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione e le opzioni dell'Unione per quanto riguarda l'introduzione, la valutazione, la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di agenti di controllo biologico invertebrati nel territorio dell'Unione, e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 81).

difesa integrata e dell'agricoltura biologica. L'accesso agli agenti di controllo biologico favorisce l'abbandono dei prodotti fitosanitari chimici, ed è opportuno incoraggiare gli agricoltori a passare a metodi agricoli a basso input, tra cui l'agricoltura biologica. È dunque opportuno definire *in modo ampio* il concetto di controllo biologico come base sulla quale gli Stati membri possono fissare obiettivi indicativi per aumentare la percentuale di colture su cui sono utilizzati agenti di controllo biologico.

⁵⁷ Decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione e le opzioni dell'Unione per quanto riguarda l'introduzione, la valutazione, la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di agenti di controllo biologico invertebrati nel territorio dell'Unione, e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 81).

Or. es

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Dati i diversi livelli di progresso nel tempo e le differenze nell'intensità dell'uso di pesticidi tra gli Stati membri, è necessario concedere agli Stati membri una certa flessibilità nella definizione dei propri obiettivi nazionali vincolanti ("obiettivi di riduzione nazionali per il 2030"). L'intensità dell'uso è misurata al meglio dividendo la quantità totale di sostanze attive immesse sul mercato, e quindi utilizzate, sotto forma di prodotti

Emendamento

(13) Dati i diversi livelli di progresso nel tempo e le differenze nell'intensità dell'uso di pesticidi tra gli Stati membri, è necessario concedere agli Stati membri una certa flessibilità nella definizione dei propri obiettivi nazionali vincolanti ("obiettivi di riduzione nazionali per il 2030"). L'intensità dell'uso è misurata al meglio dividendo la quantità totale di sostanze attive immesse sul mercato, e quindi utilizzate, sotto forma di prodotti

fitosanitari in un determinato Stato membro per la superficie sulla quale le sostanze attive sono state applicate. L'intensità dell'uso di pesticidi chimici, in particolare dei pesticidi più pericolosi, è correlata a una maggiore dipendenza dai pesticidi chimici, a maggiori rischi per la salute umana e l'ambiente e a pratiche agricole meno sostenibili. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri *nei quali l'intensità di utilizzo dei pesticidi chimici è inferiore alla media dell'Unione* di *tenerne* conto nel fissare i loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. *È inoltre opportuno imporre agli Stati membri nei quali l'intensità di utilizzo dei pesticidi chimici è superiore alla media dell'Unione di tenerne conto nel fissare i loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030.* Per tenere debitamente conto degli sforzi compiuti in passato dagli Stati membri, si dovrebbe inoltre concedere loro anche la possibilità di prendere in considerazione i progressi avvenuti prima dell'adozione della strategia "Dal produttore al consumatore" nella definizione degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. *Al contrario, qualora abbiano aumentato, o ridotto in misura limitata, l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari, gli Stati membri dovrebbero ora contribuire maggiormente al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, tenendo conto anche della loro intensità dell'utilizzo di pesticidi.* Per garantire uno sforzo equo e collettivo verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione e un adeguato livello di ambizione, *dovrebbero* essere *stabiliti limiti minimi* per gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Le regioni ultraperiferiche dell'UE, quali elencate nell'articolo 349 del trattato, sono situate nell'Atlantico, nei Caraibi e nell'Oceano Indiano. A causa di vincoli permanenti, come la grande distanza dal continente europeo, l'insularità e l'elevata esposizione ai cambiamenti climatici, è opportuno

fitosanitari in un determinato Stato membro per la superficie sulla quale le sostanze attive sono state applicate. L'intensità dell'uso di pesticidi chimici, in particolare dei pesticidi più pericolosi, è correlata a una maggiore dipendenza dai pesticidi chimici, a maggiori rischi per la salute umana e l'ambiente e a pratiche agricole meno sostenibili. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di *tener conto della loro intensità di utilizzo dei pesticidi chimici rispetto alla media della zona cui appartengono in virtù dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1107/2009* nel fissare i loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Per tenere debitamente conto degli sforzi compiuti in passato dagli Stati membri, si dovrebbe inoltre concedere loro anche la possibilità di prendere in considerazione i progressi avvenuti prima dell'adozione della strategia "Dal produttore al consumatore" nella definizione degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Per garantire uno sforzo equo e collettivo verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione e un adeguato livello di ambizione, *dovrebbe* essere *stabilita una percentuale minima* per gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Le regioni ultraperiferiche dell'UE, quali elencate nell'articolo 349 del trattato, sono situate nell'Atlantico, nei Caraibi e nell'Oceano Indiano. A causa di vincoli permanenti, come la grande distanza dal continente europeo, l'insularità e l'elevata esposizione ai cambiamenti climatici, è opportuno consentire agli Stati membri di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni in relazione all'uso dei prodotti fitosanitari e di prevedere misure adeguate alle specifiche condizioni climatiche e colture. Al fine di garantire uno sforzo equo e collettivo verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione uno Stato membro, qualora raggiunga il livello del suo obiettivo di riduzione nazionale per il 2030 prima del 2030, non dovrebbe essere tenuto a intraprendere ulteriori sforzi

consentire agli Stati membri di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni in relazione all'uso dei prodotti fitosanitari e di prevedere misure adeguate alle specifiche condizioni climatiche e colture. Al fine di garantire uno sforzo equo e collettivo verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione uno Stato membro, qualora raggiunga il livello del suo obiettivo di riduzione nazionale per il 2030 prima del 2030, non dovrebbe essere tenuto a intraprendere ulteriori sforzi di riduzione, ma dovrebbe monitorare attentamente le fluttuazioni annuali dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in modo da garantire il progresso verso il conseguimento del rispettivo obiettivo di riduzione nazionale per il 2030. Per ragioni di trasparenza, le risposte degli Stati membri a eventuali raccomandazioni della Commissione in relazione al livello di ambizione degli obiettivi nazionali e ai progressi annuali compiuti verso il loro conseguimento dovrebbero essere accessibili al pubblico.

di riduzione, ma dovrebbe monitorare attentamente le fluttuazioni annuali dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici e dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi, in modo da garantire il progresso verso il conseguimento del rispettivo obiettivo di riduzione nazionale per il 2030. Per ragioni di trasparenza, le risposte degli Stati membri a eventuali raccomandazioni della Commissione in relazione al livello di ambizione degli obiettivi nazionali e ai progressi annuali compiuti verso il loro conseguimento dovrebbero essere accessibili al pubblico.

Or. es

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Gli Stati membri dovrebbero elaborare e pubblicare piani d'azione nazionali. Affinché siano efficaci, i piani d'azione nazionali degli Stati membri dovrebbero contenere obiettivi quantitativi, riferimenti a obiettivi di riduzione nazionali vincolanti per il 2030 stabiliti dal diritto interno, oltre ai relativi obiettivi indicativi stabiliti nei piani d'azione nazionali, alle misure, ai calendari e agli indicatori per ridurre i rischi e gli impatti

Emendamento

(14) Gli Stati membri dovrebbero elaborare e pubblicare piani d'azione nazionali. Affinché siano efficaci, i piani d'azione nazionali degli Stati membri dovrebbero contenere obiettivi quantitativi, riferimenti a obiettivi di riduzione nazionali vincolanti per il 2030 stabiliti, **a seconda della rispettiva zona**, dal diritto interno, oltre ai relativi obiettivi indicativi stabiliti nei piani d'azione nazionali, alle misure, ai calendari e agli indicatori per

associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Ciò permetterà di adottare un approccio strutturato alla definizione degli obiettivi (anche quantitativi), con un chiaro riferimento agli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare relazioni annuali su obiettivi e dati quantitativi precisi relativi al rispetto delle disposizioni riguardanti l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata.

ridurre i rischi e gli impatti associati all'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Ciò permetterà di adottare un approccio strutturato alla definizione degli obiettivi (anche quantitativi), con un chiaro riferimento agli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a presentare relazioni annuali su obiettivi e dati quantitativi precisi relativi al rispetto delle disposizioni riguardanti l'uso, la formazione, le attrezzature per l'applicazione e la difesa integrata.

Or. es

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione a livello dell'Unione ("obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030"), nonché gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030, è necessario incrementare la disponibilità e l'uso di agenti di controllo biologico e di altre alternative non chimiche. La disponibilità di tali alternative incentiverà l'adozione di pratiche di difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, come quelle dell'agricoltura biologica.

Emendamento

(15) Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione a livello dell'Unione ("obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030"), nonché gli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030, è necessario incrementare la disponibilità, ***l'accessibilità e la convenienza di alternative a basso rischio*** e l'uso di agenti di controllo biologico e di altre alternative non chimiche, ***ivi comprese le nuove tecniche genomiche e la tecnologia digitale e di precisione***. La disponibilità di tali alternative incentiverà l'adozione di pratiche di difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi ***chimici***, come quelle dell'agricoltura biologica.

Or. es

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Gli strumenti economici, inclusi quelli definiti nel quadro della PAC che forniscono sostegno agli agricoltori, possono svolgere un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, in particolare, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici. Nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC da loro elaborati, gli Stati membri devono dimostrare che l'attuazione della PAC favorisce e sostiene altre normative pertinenti dell'Unione e il conseguimento dei loro obiettivi, **compresi quelli del presente regolamento.**

Emendamento

(18) Gli strumenti economici, inclusi quelli definiti nel quadro della PAC che forniscono sostegno agli agricoltori, possono svolgere un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, in particolare, alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici. Nell'ambito dei piani strategici nazionali della PAC da loro elaborati, gli Stati membri devono dimostrare che l'attuazione della PAC favorisce e sostiene altre normative pertinenti dell'Unione e il conseguimento dei loro obiettivi. ***Oltre alla PAC, occorre fornire finanziamenti ulteriori onde garantire che gli agricoltori beneficino di un sostegno finanziario adeguato che eviti perdite di produttività e assicuri che sia preservata la sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'agricoltura europea.***

Or. es

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per la protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario adottare un approccio al controllo delle specie nocive che segua quello della difesa integrata, per garantire un'attenta considerazione di tutti i mezzi disponibili intesi a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi, mantenendo nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari chimici a livelli che

Emendamento

(20) Per la protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario adottare un approccio al controllo delle specie nocive che segua quello della difesa integrata, per garantire un'attenta considerazione di tutti i mezzi disponibili intesi a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi, mantenendo nel contempo l'uso dei prodotti fitosanitari chimici a livelli che

siano giustificati in termini economici ed ecologici e riducendo al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della "difesa integrata" è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli, la promozione di meccanismi naturali di controllo fitosanitario e il ricorso al controllo chimico solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Per garantire che la difesa integrata sia attuata in modo coerente sul campo, è necessario che il presente regolamento stabilisca norme chiare. Al fine di rispettare l'obbligo di adozione della difesa integrata, un utilizzatore professionale dovrebbe prendere in considerazione e attuare tutti i metodi e le pratiche che consentano di evitare il ricorso a prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari chimici dovrebbero essere utilizzati solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Al fine di garantire e monitorare la conformità a tale prescrizione, è importante che gli utilizzatori professionali tengano un registro dei **motivi per cui applicano** prodotti fitosanitari o **delle ragioni** di qualsiasi altra azione intrapresa in linea con la difesa integrata, nonché dei pareri ricevuti da parte di consulenti indipendenti a sostegno dell'adozione della difesa integrata. Tali registri sono inoltre richiesti nel caso di applicazioni aeree.

siano giustificati in termini economici ed ecologici e riducendo al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della "difesa integrata" è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli, la promozione di meccanismi naturali di controllo fitosanitario e il ricorso al controllo chimico solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Per garantire che la difesa integrata sia attuata in modo coerente sul campo, è necessario che il presente regolamento stabilisca norme chiare. Al fine di rispettare l'obbligo di adozione della difesa integrata, un utilizzatore professionale dovrebbe prendere in considerazione e attuare tutti i metodi e le pratiche che consentano di evitare il ricorso a prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari chimici dovrebbero essere utilizzati solo dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo possibili. Al fine di garantire e monitorare la conformità a tale prescrizione, è importante che gli utilizzatori professionali tengano un registro dei prodotti fitosanitari **che applicano** o di qualsiasi altra azione intrapresa in linea con la difesa integrata, nonché dei pareri ricevuti, **in via prioritaria per le aziende agricole che ricorrono a un uso intensivo dei prodotti fitosanitari**, da parte di consulenti indipendenti a sostegno dell'adozione della difesa integrata. Tali registri sono inoltre richiesti nel caso di applicazioni aeree.

Or. es

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per facilitare il rispetto della difesa

Emendamento

(22) Per facilitare il rispetto della difesa

integrata, è necessario stabilire **norme specifiche** per coltura che un utilizzatore professionale deve seguire in relazione alla coltura specifica e alla regione in cui opera. Tali **norme** dovrebbero convertire le prescrizioni in materia di difesa integrata in criteri verificabili applicabili a una coltura specifica. Per garantire che **le norme specifiche** per coltura siano conformi alle prescrizioni in materia di difesa integrata, **dovrebbero** essere **stabilite regole dettagliate sul loro contenuto e la Commissione dovrebbe verificare la loro elaborazione, la loro attuazione e il loro rispetto sul campo.**

integrata, è necessario stabilire **orientamenti specifici** per coltura che un utilizzatore professionale deve seguire in relazione alla coltura specifica e alla regione in cui opera. Tali **orientamenti** dovrebbero convertire, **ove possibile**, le prescrizioni in materia di difesa integrata in criteri verificabili applicabili a una coltura specifica. Per garantire che **gli orientamenti specifici** per coltura siano conformi alle prescrizioni in materia di difesa integrata, **dovrebbe** essere **stabilita tutta una serie di prescrizioni in merito al contenuto.**

Or. es

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di verificare il rispetto della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali, è opportuno tenere un registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari allo scopo di verificare il rispetto delle **norme** sulla difesa integrata di cui al presente regolamento e favorire lo sviluppo della politica dell'Unione. L'accesso al registro dovrebbe essere concesso anche alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche ufficiali a norma del capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶. In tale registro dovrebbero figurare eventuali misure o interventi preventivi **e le relative motivazioni**. In questo modo le autorità competenti disporranno delle informazioni necessarie per verificare se un utilizzatore professionale ha svolto un processo decisionale, conformemente alla difesa

Emendamento

(23) Al fine di verificare il rispetto della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali, è opportuno tenere un registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari allo scopo di verificare il rispetto delle **disposizioni** sulla difesa integrata di cui al presente regolamento e favorire lo sviluppo della politica dell'Unione. L'accesso al registro dovrebbe essere concesso anche alle autorità statistiche nazionali per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche ufficiali a norma del capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶. In tale registro dovrebbero figurare eventuali misure o interventi preventivi. In questo modo le autorità competenti disporranno delle informazioni necessarie per verificare se un utilizzatore professionale ha svolto un processo decisionale, conformemente alla difesa integrata, prima di determinare

integrata, prima di determinare la misura o l'intervento preventivi specifici. Tale registro dovrebbe inoltre contenere informazioni dettagliate in relazione alle consulenze richieste annualmente a sostegno della difesa integrata al fine di accertare l'effettivo svolgimento della pianificazione strategica a più lungo termine relativa alla difesa integrata.

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

la misura o l'intervento preventivi specifici. Tale registro dovrebbe inoltre contenere informazioni dettagliate, *se del caso*, in relazione alle consulenze richieste annualmente a sostegno della difesa integrata al fine di accertare l'effettivo svolgimento della pianificazione strategica a più lungo termine relativa alla difesa integrata.

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Or. es

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'uso di prodotti fitosanitari può avere impatti particolarmente negativi in alcune aree utilizzate frequentemente dalla popolazione in generale o da gruppi vulnerabili, in comunità in cui le persone vivono e lavorano e in aree sensibili dal punto di vista ecologico, come i siti Natura 2000 protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁶⁸. Se i prodotti fitosanitari sono

Emendamento

(25) L'uso di prodotti fitosanitari può avere impatti particolarmente negativi in alcune aree utilizzate frequentemente dalla popolazione in generale o da gruppi vulnerabili, in comunità in cui le persone vivono e lavorano e in aree sensibili dal punto di vista ecologico, come i siti Natura 2000 protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁶⁸. Se i prodotti fitosanitari sono

usati in aree frequentate dalla popolazione in generale, la possibilità di esposizione degli esseri umani a tali prodotti fitosanitari è elevata. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, *dovrebbe* pertanto *essere vietato* l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree sensibili ed entro tre metri da esse. Deroghe a questo divieto *dovrebbero essere permesse solo* a determinate condizioni e a seconda dei casi.

⁶⁷ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁶⁸ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

usati in aree frequentate dalla popolazione in generale, la possibilità di esposizione degli esseri umani a tali prodotti fitosanitari è elevata. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, *gli Stati membri possono* pertanto *vietare o limitare* l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree sensibili ed entro tre metri da esse. *In caso di divieto, possono essere previste* deroghe a questo divieto a determinate condizioni e a seconda dei casi.

⁶⁷ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁶⁸ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Or. es

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È tuttavia probabile che alcuni aeromobili senza equipaggio (tra cui i droni) potrebbero permettere l'applicazione aerea mirata di prodotti fitosanitari. Tali aeromobili senza equipaggio possono contribuire a ridurre l'uso di prodotti fitosanitari grazie a un'applicazione mirata e, di conseguenza, a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente rispetto all'uso di attrezzature per l'applicazione da terra. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i criteri per esentare alcuni aeromobili senza equipaggio dal divieto di

Emendamento

(28) È tuttavia probabile che alcuni aeromobili senza equipaggio (tra cui i droni) potrebbero permettere l'applicazione aerea mirata di prodotti fitosanitari. Tali aeromobili senza equipaggio possono contribuire a ridurre l'uso di prodotti fitosanitari grazie a un'applicazione mirata e, di conseguenza, a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente rispetto all'uso di attrezzature per l'applicazione da terra. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento i criteri per esentare alcuni aeromobili senza equipaggio dal divieto di

applicazione aerea. È inoltre opportuno rinviare l'applicazione di tale esenzione di **tre anni, dato l'attuale stato di incertezza scientifica.**

applicazione aerea. È inoltre opportuno rinviare l'applicazione di tale esenzione di **un anno, al fine di consentire alla Commissione di definire metodologie di valutazione che permettano di autorizzare tale tipo di usi.**

Or. es

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È fondamentale che i consulenti ricevano una formazione adeguata, data l'importanza dei pareri sull'uso dei prodotti fitosanitari per incoraggiarne l'impiego secondo modalità che tutelino la salute umana e l'ambiente in conformità della difesa integrata.

Emendamento

(30) È fondamentale che i consulenti ricevano una formazione adeguata **e che sia garantita la loro indipendenza dalla produzione e dalla vendita di prodotti fitosanitari**, data l'importanza dei pareri sull'uso dei prodotti fitosanitari per incoraggiarne l'impiego secondo modalità che tutelino la salute umana e l'ambiente in conformità della difesa integrata. **Gli Stati membri possono ricorrere al sistema che ritengono opportuno onde garantire e verificare tale indipendenza.**

Or. es

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) È essenziale che gli Stati membri istituiscano e mantengano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari e sistemi di certificazione che attestino tali corsi di formazione, in modo da garantire

Emendamento

(32) È essenziale che gli Stati membri istituiscano e mantengano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari e sistemi di certificazione che attestino tali corsi di formazione, in modo da garantire

che detti operatori siano pienamente consapevoli dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure appropriate per ridurre il più possibile tali rischi. La formazione dei consulenti dovrebbe essere più approfondita di quella dei distributori e degli utilizzatori professionali, poiché devono essere in grado di favorire la corretta attuazione della difesa integrata e **delle norme relative** a colture specifiche. L'uso o l'acquisto di un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale deve essere limitato alle persone in possesso di un certificato di formazione. Inoltre, per garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo sicuro per la salute umana e l'ambiente, i distributori dovrebbero essere tenuti a fornire agli acquirenti professionali e non professionali di prodotti fitosanitari informazioni specifiche sul prodotto presso il punto vendita.

che detti operatori siano pienamente consapevoli dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure appropriate per ridurre il più possibile tali rischi. La formazione dei consulenti dovrebbe essere più approfondita di quella dei distributori e degli utilizzatori professionali, poiché devono essere in grado di favorire la corretta attuazione della difesa integrata e **degli orientamenti relativi** a colture specifiche. L'uso o l'acquisto di un prodotto fitosanitario autorizzato per uso professionale deve essere limitato alle persone in possesso di un certificato di formazione. Inoltre, per garantire che i prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo sicuro per la salute umana e l'ambiente, i distributori dovrebbero essere tenuti a fornire agli acquirenti professionali e non professionali di prodotti fitosanitari informazioni specifiche sul prodotto presso il punto vendita.

Or. es

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Per garantire un approccio pianificato alle tecniche di controllo degli organismi nocivi per un certo numero di stagioni vegetative al fine di ridurre il più possibile l'uso di prodotti fitosanitari chimici e di assicurare una corretta attuazione della difesa integrata, gli utilizzatori professionali dovrebbero **essere tenuti a** consultare **regolarmente** consulenti indipendenti e formati sulla gestione delle specie nocive, in modo che i prodotti fitosanitari siano utilizzati solo in ultima istanza.

Emendamento

(33) Per garantire un approccio pianificato alle tecniche di controllo degli organismi nocivi per un certo numero di stagioni vegetative al fine di ridurre il più possibile l'uso di prodotti fitosanitari chimici e di assicurare una corretta attuazione della difesa integrata, gli utilizzatori professionali dovrebbero **poter** consultare **in qualsiasi momento** consulenti indipendenti e formati sulla gestione delle specie nocive, in modo che i prodotti fitosanitari siano utilizzati solo in ultima istanza.

Emendamento 18**Proposta di regolamento****Articolo 1***Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevedendo la definizione, e il conseguimento entro il **2030**, di obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici, stabilendo prescrizioni riguardanti l'uso, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari e le attrezzature per la loro applicazione, garantendo lo svolgimento di attività di formazione e di sensibilizzazione e prevedendo l'attuazione della difesa integrata.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevedendo la definizione, e il conseguimento entro il **2035**, di obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici, stabilendo prescrizioni riguardanti l'uso, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari e le attrezzature per la loro applicazione, garantendo lo svolgimento di attività di formazione e di sensibilizzazione e prevedendo l'attuazione della difesa integrata.

Or. es

Motivazione

Il termine previsto deve essere prorogato, dal momento che i dieci anni previsti dalla strategia "Dal produttore al consumatore" sono stati superati dalla procedura legislativa e dalla stessa tabella di marcia del presente regolamento. Se approvato, il presente emendamento sarà applicato al testo dei considerando 12, 13, 14, 15, 19, 38, 39 e 40, degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 (a eccezione del paragrafo 1, lettera d)), 9, 10, 11, 34 e 36, nonché degli allegati I e II. La sua approvazione comporterà le modifiche corrispondenti.

Emendamento 19**Proposta di regolamento****Articolo 3 – punto 7***Testo della Commissione*

7) "utilizzatore professionale":
persona che utilizza un prodotto fitosanitario **nel corso delle sue attività professionali**;

Emendamento

7) "utilizzatore professionale":
persona che utilizza un prodotto fitosanitario **autorizzato per uso professionale**;

Motivazione

La definizione deve essere coerente con quella di "uso professionale" di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento 20**Proposta di regolamento****Articolo 3 – punto 16 – lettera a***Testo della Commissione*

a) un'area a uso pubblico, come parchi o giardini pubblici, terreni sportivi o aree ricreative, oppure sentieri pubblici;

Emendamento

a) un'area a uso pubblico, come parchi o giardini pubblici, terreni sportivi o aree ricreative, oppure sentieri pubblici, ***a cui non è possibile limitare l'accesso;***

Or. es

Emendamento 21**Proposta di regolamento****Articolo 3 – punto 16 – lettera d***Testo della Commissione*

d) un'area urbana interessata da un corso d'acqua o da un elemento idrografico;

Emendamento

d) un'area urbana interessata da un corso d'acqua o da un elemento idrografico, ***a cui non è possibile limitare l'accesso;***

Or. es

Emendamento 22**Proposta di regolamento****Articolo 3 – punto 16 – lettera e***Testo della Commissione*

e) ***superfici non produttive ai sensi della norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche***

Emendamento

soppresso

e ambientali (BCAA) 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

Or. es

Motivazione

Il regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai piani strategici della PAC stabilisce già che le superfici definite nella BCAA 8 non possono essere sottoposte a trattamenti fitosanitari.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 – lettera f – punto i

Testo della Commissione

i) qualsiasi area protetta ai sensi della direttiva 2000/60/CE, comprese eventuali zone di salvaguardia nonché modifiche apportate a tali aree a seguito dei risultati della valutazione del rischio per i punti di estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹;

⁸¹ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

Emendamento

i) qualsiasi area protetta ai sensi della direttiva 2000/60/CE, ***a eccezione di quelle designate a norma dell'allegato IV, paragrafo 1, punto iv)***, e comprese eventuali zone di salvaguardia nonché modifiche apportate a tali aree a seguito dei risultati della valutazione del rischio per i punti di estrazione di acqua potabile ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹;

⁸¹ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

Or. es

Motivazione

L'emendamento esclude le aree sensibili ai nitrati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione

ii) i siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE **e qualsiasi altra zona protetta a livello nazionale, regionale o locale indicata dagli Stati membri nell'inventario delle zone protette designate a livello nazionale (Common Database on Designated Areas, CDDA)**;

Emendamento

ii) i siti di importanza comunitaria inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e le zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché le zone di protezione speciale classificate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE;

Or. es

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 – lettera f – punto iii

Testo della Commissione

iii) **qualsiasi zona che, secondo il monitoraggio delle specie di impollinatori effettuato conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento xxx/xxx [riferimento all'atto adottato da inserire], ospiti una o più specie di impollinatori classificate come a rischio di estinzione nelle liste rosse europee;**

Emendamento

soppresso

Or. es

Motivazione

Tali zone non sono definite, ragion per cui non è opportuno includerle.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 22

Testo della Commissione

22) "metodi non chimici": alternative ai prodotti fitosanitari chimici;

Emendamento

22) "metodi non chimici": alternative ai prodotti fitosanitari chimici, ***ivi comprese le strategie basate sull'uso di feromoni/semiochimici di sintesi***;

Or. es

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23**

Testo della Commissione

23) "controllo biologico": il controllo degli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali tramite l'impiego di mezzi naturali di origine biologica o sostanze a essi identiche quali microrganismi, semiochimici, estratti dei prodotti vegetali di cui all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, o macroorganismi invertebrati.

Emendamento

23) "controllo biologico": il controllo degli organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali tramite l'impiego di mezzi naturali di origine biologica o sostanze a essi identiche quali microrganismi, semiochimici, estratti dei prodotti vegetali di cui all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ***altre sostanze naturali*** o macroorganismi invertebrati.

Or. es

Emendamento 28

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

23 bis) "sostanza naturale": una sostanza che contiene uno o più componenti di origine naturale, ivi compresi, tra l'altro, piante, alghe/microalghe, animali, minerali, batteri, funghi, proteine, peptidi, enzimi, RNA, protozoi, virus, viroidi e microplasmii. Le sostanze naturali possono essere ottenute dalla natura o per

sintesi, includendo esclusivamente aminoacidi o nucleotidi naturali. La presente definizione esclude i semiochimici e gli agenti antimicrobici.

Or. es

Motivazione

La definizione è introdotta a integrazione di una definizione ampia di "controllo biologico".

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Prescrizioni per i prodotti importati

Al momento di concludere un accordo commerciale con un paese terzo, nella misura in cui tale accordo faccia riferimento a prodotti agricoli e agroalimentari, l'Unione garantisce che le prescrizioni applicabili in tale paese per l'uso, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari assicurino un livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente equivalente a quello stabilito dal presente regolamento.

Or. es

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) 50 % se l'intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici di uno Stato membro durante la media degli

b) 50 % se l'intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici di uno Stato membro durante la media degli

anni 2015, 2016 e 2017 si situa tra il 70 % e il **140** % della media dell'Unione;

anni 2015, 2016 e 2017 si situa tra il 70 % e il **170** % della media dell'Unione;

Or. es

Motivazione

Occorre tener conto delle specificità climatiche dei diversi Stati membri per quanto riguarda l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) 65 % se l'intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è superiore al **140** % della media dell'Unione.

Emendamento

c) 65 % se l'intensità ponderata di uso e rischio dei prodotti fitosanitari chimici di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è superiore al **170** % della media dell'Unione.

Or. es

Motivazione

Occorre tener conto delle specificità climatiche dei diversi Stati membri per quanto riguarda l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) 50 % se l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 si situa tra il 70 % e il **140** % della media dell'Unione;

Emendamento

b) 50 % se l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 si situa tra il 70 % e il **170** % della media dell'Unione;

Or. es

Motivazione

Occorre tener conto delle specificità climatiche dei diversi Stati membri per quanto riguarda l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) 65 % se l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è superiore al **140** % della media dell'Unione.

Emendamento

c) 65 % se l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi di uno Stato membro durante la media degli anni 2015, 2016 e 2017 è superiore al **170** % della media dell'Unione.

Or. es

Motivazione

Occorre tener conto delle specificità climatiche dei diversi Stati membri per quanto riguarda l'intensità di uso dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se uno Stato membro decide di non adeguare i suoi obiettivi di riduzione nazionali **per il 2030**, contrariamente a quanto raccomandato dalla Commissione, **le motivazioni da esso addotte a giustificazione di tale decisione sono incluse nel piano d'azione nazionale insieme al testo della raccomandazione.**

Emendamento

4. Se uno Stato membro decide di non adeguare i suoi obiettivi di riduzione nazionali, contrariamente a quanto raccomandato dalla Commissione, **motiva** tale decisione.

Or. es

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *Gli Stati membri che hanno ricevuto una raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2 comunicano a quest'ultima gli obiettivi da essi adeguati o, se del caso, la motivazione del rifiuto di adeguarli, entro il ... [OP: inserire la data - 18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento].*

Emendamento

soppresso

Or. es

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Dopo aver valutato il livello degli obiettivi di riduzione nazionali **per il 2030** definiti da tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 5, la Commissione verifica se la loro media è pari ad almeno il 50 % in modo da conseguire il corrispondente obiettivo di riduzione dell'Unione per il 2030.

Emendamento

6. Dopo aver valutato il livello degli obiettivi di riduzione nazionali definiti da tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 5, la Commissione verifica se la loro media è pari ad almeno il 50 % in modo da conseguire il corrispondente obiettivo di riduzione dell'Unione per il 2030 **e propone ulteriori misure qualora l'obiettivo non sia conseguito.**

Or. es

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. *Se la media degli obiettivi di*

Emendamento

soppresso

riduzione nazionali per il 2030 di tutti gli Stati membri è inferiore al 50 %, la Commissione raccomanda a uno o più Stati membri di incrementare il livello dei loro obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030. La Commissione rende pubbliche tali raccomandazioni.

Or. es

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

8. Entro un mese dal ricevimento della raccomandazione di ***cui al paragrafo 7***, uno Stato membro intraprende una delle azioni seguenti:

Emendamento

8. Entro un mese dal ricevimento della raccomandazione di ***adeguamento***, uno Stato membro intraprende una delle azioni seguenti:

Or. es

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) altre misure previste e adottate per sostenere, o garantire ***attraverso obblighi vincolanti stabiliti dal diritto interno***, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in linea con i principi della difesa integrata, tra cui quelli contenuti ***nelle norme specifiche*** per coltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento

i) altre misure previste e adottate per sostenere, o garantire, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in linea con i principi della difesa integrata, tra cui quelli contenuti ***negli orientamenti specifici*** per coltura di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Or. es

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro riesamina il suo piano d'azione nazionale almeno ogni *tre* anni dalla prima pubblicazione. In seguito a tale riesame ciascuno Stato membro può modificare il suo piano d'azione nazionale. Gli Stati membri pubblicano le versioni modificate dei loro piani d'azione nazionali e trasmettono senza ritardo alla Commissione i piani d'azione nazionali modificati.

Emendamento

Ciascuno Stato membro riesamina il suo piano d'azione nazionale almeno ogni *cinque* anni dalla prima pubblicazione. In seguito a tale riesame ciascuno Stato membro può modificare il suo piano d'azione nazionale. Gli Stati membri pubblicano le versioni modificate dei loro piani d'azione nazionali e trasmettono senza ritardo alla Commissione i piani d'azione nazionali modificati.

Or. es

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per ciascun metodo non chimico elencato conformemente al paragrafo 1, lettera d), i piani d'azione nazionali indicano tutti gli elementi seguenti:

a) la gamma di utilizzo stimata, sulla base dei dati relativi alla vendita di prodotti fitosanitari, di indagini e del parere di esperti, nei 3 anni civili precedenti l'adozione del piano d'azione nazionale, unitamente a un obiettivo indicativo nazionale relativo ad un aumento dell'utilizzo entro il 2030 e a un elenco dei potenziali ostacoli al conseguimento di tale aumento;

b) un elenco delle misure e delle altre azioni che devono essere intraprese dallo Stato membro e da altri soggetti per affrontare gli ostacoli potenziali di cui alla lettera a), con un calendario

Emendamento

soppresso

dettagliato delle tappe intermedie, e le autorità responsabili di ciascuna delle tappe che devono essere intraprese dallo Stato membro.

Or. es

Motivazione

Il paragrafo è soppresso onde agevolare la redazione dei piani nazionali e ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) tutte le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, **lettera a), all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a),** e all'articolo 9, paragrafo 4, calcolate annualmente come differenza tra il grado di utilizzo nei 3 anni civili precedenti l'adozione del piano d'azione nazionale a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e l'anno civile che termina 20 mesi prima della pubblicazione della pertinente relazione annuale sui progressi e sull'attuazione;

Emendamento

b) tutte le tendenze registrate riguardo ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 4, calcolate annualmente come differenza tra il grado di utilizzo nei 3 anni civili precedenti l'adozione del piano d'azione nazionale a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e l'anno civile che termina 20 mesi prima della pubblicazione della pertinente relazione annuale sui progressi e sull'attuazione;

Or. es

Motivazione

L'emendamento elimina il paragrafo soppresso all'articolo 9.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualora, sulla base dell'analisi delle relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione, la Commissione concluda che i progressi compiuti sono insufficienti per il conseguimento collettivo degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, essa propone l'adozione di misure ***ed esercita gli altri poteri a sua disposizione a livello di Unione*** al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi. Dette misure tengono conto del livello di ambizione dei contributi degli Stati membri al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, definiti negli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 da essi adottati.

Emendamento

6. Qualora, sulla base dell'analisi delle relazioni annuali sui progressi e sull'attuazione, la Commissione concluda che i progressi compiuti sono insufficienti per il conseguimento collettivo degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, essa propone l'adozione di misure al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi. Dette misure tengono conto del livello di ambizione dei contributi degli Stati membri al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030, definiti, ***a seconda della rispettiva zona***, negli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 da essi adottati.

Or. es

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) applicando l'articolo 13 se lo Stato membro in cui operano non ha adottato ***norme specifiche*** per la coltura e la superficie in questione a norma dell'articolo 15;

Emendamento

a) applicando l'articolo 13 se lo Stato membro in cui operano non ha adottato ***orientamenti specifici*** per la coltura e la superficie in questione a norma dell'articolo 15;

Or. es

Motivazione

La difesa integrata rappresenta il sistema fondamentale per un'agricoltura sostenibile e adeguata per il futuro. Essa, tuttavia, non funziona in modo matematico: due agricoltori che gestiscano in modo diverso una stessa coltura possono comunque, entrambi, rispettare correttamente i principi della difesa integrata. Gli orientamenti per la difesa integrata, pertanto, non possono tradursi in criteri prestabiliti da rispettare obbligatoriamente. Raccogliere l'intera casistica con cui può confrontarsi un agricoltore sarebbe impossibile. Il termine "norma" è soppresso in tutto il capo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) applicando **le norme specifiche adottate** dallo Stato membro in cui operano per la coltura e l'area in questione, conformemente all'articolo 15, e realizzando le azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8.

Emendamento

b) applicando **gli orientamenti specifici adottati** dallo Stato membro in cui operano per la coltura e l'area in questione, conformemente all'articolo 15, e realizzando le azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8.

Or. es

Motivazione

La difesa integrata rappresenta il sistema fondamentale per un'agricoltura sostenibile e adeguata per il futuro. Essa, tuttavia, non funziona in modo matematico: due agricoltori che gestiscano in modo diverso una stessa coltura possono comunque, entrambi, rispettare correttamente i principi della difesa integrata. Gli orientamenti per la difesa integrata, pertanto, non possono tradursi in criteri prestabiliti da rispettare obbligatoriamente. Raccogliere l'intera casistica con cui può confrontarsi un agricoltore sarebbe impossibile. Il termine "norma" è soppresso in tutto il capo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I consulenti forniscono pareri che siano coerenti con **le norme specifiche** per coltura applicabili e con la difesa integrata.

Emendamento

2. I consulenti forniscono pareri che siano coerenti con **gli orientamenti specifici** per coltura applicabili e con la difesa integrata.

Or. es

Motivazione

La difesa integrata rappresenta il sistema fondamentale per un'agricoltura sostenibile e adeguata per il futuro. Essa, tuttavia, non funziona in modo matematico: due agricoltori che gestiscano in modo diverso una stessa coltura possono comunque, entrambi, rispettare correttamente i principi della difesa integrata. Gli orientamenti per la difesa integrata,

pertanto, non possono tradursi in criteri prestabiliti da rispettare obbligatoriamente. Raccogliere l'intera casistica con cui può confrontarsi un agricoltore sarebbe impossibile. Il termine "norma" è soppresso in tutto il capo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli utilizzatori professionali applicano innanzitutto misure che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici per la prevenzione o la soppressione di organismi nocivi prima di ricorrere all'applicazione di prodotti fitosanitari chimici.

Emendamento

1. ***Ove possibile***, gli utilizzatori professionali applicano innanzitutto misure che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici per la prevenzione o la soppressione di organismi nocivi prima di ricorrere all'applicazione di prodotti fitosanitari chimici.

Or. es

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Tramite i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, gli utilizzatori professionali dimostrano di aver preso in considerazione tutte le opzioni seguenti:

Emendamento

2. Ove possibile, tramite i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, gli utilizzatori professionali dimostrano di aver preso in considerazione tutte le opzioni seguenti:

Or. es

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora un utilizzatore professionale non abbia applicato una misura elencata al

Emendamento

soppresso

primo comma del presente paragrafo, i registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, ne indicano le ragioni.

Or. es

Motivazione

L'informazione in questione è difficile da esportare in un registro elettronico e complica i compiti di registrazione dell'agricoltore.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Gli utilizzatori professionali monitorano gli organismi nocivi tramite metodi e strumenti appropriati. Tali metodi e strumenti comprendono almeno uno dei seguenti:

Emendamento

3. ***Ove possibile***, gli utilizzatori professionali monitorano gli organismi nocivi tramite metodi e strumenti appropriati. Tali metodi e strumenti comprendono almeno uno dei seguenti:

Or. es

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Gli utilizzatori professionali ricorrono a metodi di controllo biologico, mezzi fisici e altri metodi non chimici. Gli utilizzatori professionali possono ricorrere a metodi chimici solo se questi ultimi sono necessari per conseguire livelli accettabili di controllo degli organismi nocivi dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non chimici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e se è stata soddisfatta una delle condizioni seguenti:

Emendamento

4. ***Ove possibile***, gli utilizzatori professionali ricorrono a metodi di controllo biologico, mezzi fisici e altri metodi non chimici. Gli utilizzatori professionali possono ricorrere a metodi chimici solo se questi ultimi sono necessari per conseguire livelli accettabili di controllo degli organismi nocivi dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non chimici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e se è stata soddisfatta una delle condizioni seguenti:

Emendamento 52**Proposta di regolamento****Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a***Testo della Commissione*

a) qualsiasi misura o intervento preventivo **e il motivo di tale misura o intervento preventivo**, compresi l'identificazione e la valutazione del livello di organismo nocivo, qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale non abbia adottato **norme specifiche** per la coltura e la superficie in questione;

Emendamento

a) qualsiasi misura o intervento preventivo, compresi l'identificazione e la valutazione del livello di organismo nocivo, qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale non abbia adottato **orientamenti specifici** per la coltura e la superficie in questione;

Or. es

Motivazione

L'emendamento stralcia un'informazione difficile da esportare nel registro elettronico.

Emendamento 53**Proposta di regolamento****Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b***Testo della Commissione*

b) qualsiasi misura o intervento preventivo **e il motivo di tale misura o intervento preventivo**, compresi l'identificazione e la valutazione del livello di organismo nocivo, effettuate facendo riferimento a criteri misurabili stabiliti **dalle norme specifiche** per coltura applicabili, qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale abbia adottato **norme specifiche** per la coltura e la superficie in questione.

Emendamento

b) qualsiasi misura o intervento preventivo, compresi l'identificazione e la valutazione del livello di organismo nocivo, effettuate facendo riferimento a criteri misurabili stabiliti **dagli orientamenti specifici** per coltura applicabili, qualora lo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale abbia adottato **orientamenti specifici** per la coltura e la superficie in questione.

Or. es

Motivazione

L'emendamento stralcia un'informazione difficile da esportare nel registro elettronico.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Attuazione della difesa integrata tramite **norme specifiche** per coltura

Emendamento

Attuazione della difesa integrata tramite **orientamenti specifici** per coltura

Or. es

Motivazione

La difesa integrata rappresenta il sistema fondamentale per un'agricoltura sostenibile e adeguata per il futuro. Essa, tuttavia, non funziona in modo matematico: due agricoltori che gestiscano in modo diverso una stessa coltura possono comunque, entrambi, rispettare correttamente i principi della difesa integrata. Gli orientamenti per la difesa integrata, pertanto, non possono tradursi in criteri prestabiliti da rispettare obbligatoriamente. Raccogliere l'intera casistica con cui può confrontarsi un agricoltore sarebbe impossibile. Il termine "norma" è soppresso in tutto il capo.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano requisiti agronomici basati **sui controlli** in materia di difesa integrata da **effettuare** durante la coltivazione o lo stoccaggio di una determinata coltura e volti a garantire che si ricorra alla protezione chimica delle colture solo dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non chimici e quando sia stata raggiunta una soglia d'intervento ("**norme specifiche** per coltura"). **Le norme specifiche** per coltura attuano i principi della difesa integrata di cui all'articolo 13 per la coltura in questione **e sono stabilite**

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano requisiti agronomici basati **sulle ultime conoscenze scientifiche e tecniche disponibili** in materia di difesa integrata da **rispettare** durante la coltivazione o lo stoccaggio di una determinata coltura e volti a garantire che si ricorra alla protezione chimica delle colture solo dopo aver esaurito tutti gli altri metodi non chimici e quando sia stata raggiunta, **purché possibile**, una soglia d'intervento ("**orientamenti specifici** per coltura"). **Gli orientamenti specifici** per coltura attuano i principi della difesa

in un atto giuridico vincolante.

integrata di cui all'articolo 13 per la coltura in questione.

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento relativo al titolo dell'articolo.

Emendamento 56

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di garantire che **le norme specifiche** per coltura siano scientificamente **valide** e conformi al presente articolo.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di garantire che **gli orientamenti specifici** per coltura siano scientificamente **validi, considerino la varietà di condizioni agronomiche locali** e siano conformi al presente articolo.

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento relativo al titolo dell'articolo.

Emendamento 57

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai 24 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce **norme specifiche** per coltura efficaci e applicabili per le colture che coprono una superficie pari ad almeno il 90 % della sua superficie agricola utilizzata (esclusi gli orti). Gli

Emendamento

3. Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai 24 mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce **orientamenti specifici** per coltura efficaci e applicabili per le colture che coprono una superficie pari ad almeno il 90 % della sua superficie agricola utilizzata (esclusi gli orti). Gli

Stati membri determinano la portata geografica di tali **norme** tenendo conto delle pertinenti condizioni agronomiche, tra cui il tipo di suolo e di colture e le condizioni climatiche prevalenti.

Stati membri determinano la portata geografica di tali **orientamenti** tenendo conto delle pertinenti condizioni agronomiche, tra cui il tipo di suolo e di colture e le condizioni climatiche prevalenti, **unitamente alle vulnerabilità delle colture e agli organismi nocivi per le colture da controllare.**

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento relativo al titolo dell'articolo.

Emendamento 58

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Almeno nove mesi prima della data in cui una norma specifica per coltura diventa applicabile in base al diritto nazionale, lo Stato membro intraprende tutte le azioni seguenti:

soppresso

- a) pubblica un progetto di consultazione pubblica;**
- b) tiene conto delle osservazioni ricevute sul progetto da parte dei portatori di interessi e del pubblico in modo trasparente;**
- c) presenta alla Commissione un progetto che tenga conto delle osservazioni di cui alla lettera b).**

Or. es

Motivazione

Occorre sopprimere una procedura che risulta eccessiva e può essere semplificata, per esempio mediante una notifica alla Commissione ogniqualvolta, a livello nazionale, siano adottati nuovi requisiti.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione, quando riceve la notifica di un progetto a norma del paragrafo 4, lettera c), può, entro sei mesi dal ricevimento del progetto, opporsi alla sua adozione da parte di uno Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 6. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro si astiene dall'adottare il progetto fino a quando non abbia modificato il testo in modo da porre rimedio alle carenze individuate nelle obiezioni della Commissione. L'assenza di reazione da parte della Commissione, conformemente al presente paragrafo, nei confronti di un progetto di norma specifica per coltura non pregiudica alcuna azione o decisione che potrebbe essere adottata dalla Commissione in virtù di altri atti dell'Unione.

soppresso

Or. es

Motivazione

Occorre sopprimere una procedura che risulta eccessiva e può essere semplificata, per esempio mediante una notifica alla Commissione ogniqualvolta, a livello nazionale, siano adottati nuovi requisiti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le norme specifiche per coltura convertono le prescrizioni in materia di difesa integrata di cui all'articolo 13 in criteri verificabili, specificando, tra l'altro,

6. Gli orientamenti specifici per coltura *includono*, tra l'altro, quanto segue:

quanto segue:

Or. es

Motivazione

Solo in alcuni casi è possibile stabilire, nell'ambito della difesa integrata, dei criteri verificabili.

Emendamento 61

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

c) *i prodotti fitosanitari a basso rischio o le alternative a prodotti fitosanitari chimici efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui base tali interventi devono essere effettuati;* **soppresso**

Or. es

Motivazione

Le imprese, siano queste di grandi dimensioni o PMI, commercializzano e pubblicizzano i propri prodotti fitosanitari efficaci contro gli organismi nocivi per cui sono stati registrati. La promozione di un prodotto piuttosto che un altro non spetta all'amministrazione pubblica e potrebbe causare problemi di diversa natura. Inoltre non è sempre possibile fissare criteri quantitativi o soglie per procedere a un'applicazione chimica.

Emendamento 62

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera d**

Testo della Commissione

Emendamento

d) *i prodotti fitosanitari chimici che non sono prodotti fitosanitari a basso rischio e che sono efficaci contro gli organismi nocivi di cui alla lettera a) e i criteri qualitativi o le condizioni sulla cui* **soppresso**

base tali interventi devono essere effettuati;

Or. es

Motivazione

Le imprese, siano queste di grandi dimensioni o PMI, commercializzano e pubblicizzano i propri prodotti fitosanitari efficaci contro gli organismi nocivi per cui sono stati registrati. La promozione di un prodotto piuttosto che un altro non spetta all'amministrazione pubblica e potrebbe causare problemi di diversa natura. Inoltre non è sempre possibile fissare criteri quantitativi o soglie per procedere a un'applicazione chimica.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione

e) i criteri quantitativi o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari chimici possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;

Emendamento

e) **ove possibile**, i criteri quantitativi o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari chimici possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;

Or. es

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione

f) i criteri misurabili o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari più pericolosi possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;

Emendamento

f) **ove possibile**, i criteri misurabili o le condizioni sulla cui base i prodotti fitosanitari più pericolosi possono essere utilizzati dopo aver esaurito tutti gli altri mezzi di controllo che non richiedono l'uso di prodotti fitosanitari chimici;

Or. es

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera g

Testo della Commissione

g) l'obbligo di registrare le osservazioni volte a dimostrare il raggiungimento del valore di soglia pertinente.

Emendamento

g) ***ove possibile***, l'obbligo di registrare le osservazioni volte a dimostrare il raggiungimento del valore di soglia pertinente ***o le condizioni climatiche e fenologiche della coltura che richiedono un intervento fitosanitario.***

Or. es

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ciascuno Stato membro riesamina annualmente ***le proprie norme specifiche*** per coltura e ***le*** aggiorna ove necessario, anche laddove ciò sia necessario per tenere conto di variazioni nella disponibilità degli strumenti di controllo degli organismi nocivi.

Emendamento

7. Ciascuno Stato membro riesamina annualmente ***i propri orientamenti specifici*** per coltura e ***li*** aggiorna ove necessario, anche laddove ciò sia necessario per tenere conto di variazioni nella disponibilità degli strumenti di controllo degli organismi nocivi, ***ivi compresi i progressi scientifici e le nuove tecnologie digitali e di agricoltura di precisione.***

Or. es

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

- 8. Uno Stato membro che prevede di aggiornare una norma specifica per coltura, almeno sei mesi prima che l'aggiornamento diventi applicabile in base al diritto nazionale:**
- a) pubblica un progetto di norme aggiornate da sottoporre a consultazione pubblica;**
- b) tiene conto delle osservazioni ricevute sul progetto da parte dei portatori di interessi e del pubblico in modo trasparente;**
- c) presenta alla Commissione un progetto che tenga conto delle osservazioni di cui alla lettera b).**
- soppresso*

Or. es

Motivazione

La procedura di aggiornamento proposta risulta eccessivamente complessa e può essere semplificata mediante una notifica alla Commissione ogniqualvolta, a livello nazionale, sia adottato un nuovo requisito.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

- 9. La Commissione, quando riceve la notifica di un progetto a norma del paragrafo 8, può, entro tre mesi dal ricevimento del progetto, opporsi all'aggiornamento della norma specifica per coltura da parte di uno Stato membro se ritiene che il progetto non sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 6. Se la Commissione solleva obiezioni, lo Stato membro si astiene dall'aggiornare la norma specifica per coltura fino a quando non abbia modificato il testo in modo da**
- soppresso*

porre rimedio alle carenze individuate nelle obiezioni della Commissione. L'assenza di reazione da parte della Commissione, conformemente al presente paragrafo, nei confronti di un progetto di norma specifica per coltura non pregiudica alcuna azione o decisione che potrebbe essere adottata dalla Commissione in virtù di altri atti dell'Unione.

Or. es

Motivazione

La procedura proposta risulta eccessivamente complessa; sarebbe sufficiente una notifica ai servizi della Commissione quando, a livello nazionale, sono rivisti o aggiornati degli orientamenti in materia di difesa integrata.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Uno Stato membro le cui regioni presentano differenze climatiche o agronomiche significative adotta **norme specifiche** per coltura per ciascuna di esse.

Emendamento

10. Uno Stato membro le cui regioni presentano differenze climatiche o agronomiche significative adotta **orientamenti specifici** per coltura per ciascuna di esse.

Or. es

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Ciascuno Stato membro pubblica **tutte le sue norme specifiche** per coltura su un unico sito web.

Emendamento

11. Ciascuno Stato membro pubblica **tutti i suoi orientamenti specifici** per coltura su un unico sito web.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Entro il ... [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 7 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adozione e sull'applicazione **delle norme specifiche** per coltura negli Stati membri e sulla conformità di tali **norme** all'articolo 15.

Emendamento

13. Entro il ... [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 7 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adozione e sull'applicazione **degli orientamenti specifici** per coltura negli Stati membri e sulla conformità di tali **orientamenti** all'articolo 15.

Or. es

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le misure o gli interventi preventivi **e i motivi di tale misura o intervento preventivo** inseriti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;

Emendamento

a) le misure o gli interventi preventivi inseriti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;

Or. es

Motivazione

L'emendamento mantiene l'informazione rilevante ed espunge quella che, oltre a essere difficile da esportare in un registro elettronico, complica i compiti di registrazione dell'agricoltore.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il nome del consulente nonché le date e il contenuto dei pareri inseriti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2;

Emendamento

b) **ove necessario**, il nome del consulente nonché le date e il contenuto dei pareri inseriti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2;

Or. es

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Per garantire una struttura uniforme della sintesi e dell'analisi di cui al paragrafo 4, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, un modello standard per dette sintesi e analisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. es

Motivazione

Poiché è stato soppresso il paragrafo 4, occorre stralciare anche il paragrafo 7.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) che si avvalgono dei servizi di un consulente indipendente a norma

Emendamento

b) **se del caso**, che si avvalgono dei servizi di un consulente indipendente a

dell'articolo 26, paragrafo 3.

norma dell'articolo 26, paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

L'obbligo di avvalersi dei servizi di un consulente indipendente dovrebbe essere limitato alle aziende agricole di grandi dimensioni e/o a quelle che ricorrono a un uso intensivo di prodotti fitosanitari chimici.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Sono vietati la produzione, lo stoccaggio, il transito e l'esportazione a paesi terzi di prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive il cui uso è vietato nell'Unione europea.

Or. es

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'uso di ***tutti i*** prodotti fitosanitari è ***vietato*** in tutte le aree sensibili ed entro tre metri da esse. Tale area di rispetto pari a tre metri non è ridotta utilizzando tecniche alternative di mitigazione del rischio.

1. ***Gli Stati membri, tenuti in debita considerazione la biodiversità e i requisiti necessari in fatto di igiene e sanità pubblica, valutano la necessità di vietare o limitare*** l'uso di ***determinati*** prodotti fitosanitari in tutte le aree sensibili ed entro tre metri da esse. Tale area di rispetto pari a tre metri non è ridotta utilizzando tecniche alternative di mitigazione del rischio.

Or. es

Motivazione

La gestione delle aree sensibili deve avvenire a livello di Stato membro mediante i piani nazionali.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. ***In deroga al paragrafo 1,*** un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire a un utilizzatore professionale di utilizzare un prodotto fitosanitario in un'area sensibile per un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e con una durata che sia la più breve possibile, ma non superiore a **60** giorni, purché **siano soddisfatte tutte le** condizioni seguenti:

Emendamento

3. Un'autorità competente designata da uno Stato membro può consentire a un utilizzatore professionale di utilizzare un prodotto fitosanitario in un'area sensibile ***in cui ne sia vietato l'uso*** per un periodo limitato con date di inizio e di fine esattamente definite e con una durata che sia la più breve possibile, ma non superiore a **120** giorni, purché:

a) sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

Or. es

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive;

Emendamento

a) ***i)*** presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive;

Or. es

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) ii) presenza di un rischio comprovato grave ed eccezionale di diffusione di nuovi organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive oggetto di valutazione preliminare conformemente all'allegato I, sezione 3, sottosezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{1 bis} relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

^{1 bis} *GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.*

Or. es

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) assenza di una tecnica di controllo alternativa a più basso rischio che sia tecnicamente possibile per contenere la diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive.

b) *e,*

b) assenza di una tecnica di controllo alternativa a più basso rischio che sia tecnicamente possibile per contenere la diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive di cui alla lettera a), punti i) e ii), del presente paragrafo.

Or. es

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

A un utilizzatore professionale possono essere forniti pareri sull'uso di un prodotto fitosanitario soltanto da un consulente al quale sia stato rilasciato un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per consulenti conformemente all'articolo 25, o che sia in possesso di una prova di iscrizione in un registro elettronico centrale relativa alla partecipazione a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

Emendamento

Ove necessario, a un utilizzatore professionale possono essere forniti pareri sull'uso di un prodotto fitosanitario soltanto da un consulente al quale sia stato rilasciato un certificato di formazione attestante la partecipazione a corsi per consulenti conformemente all'articolo 25, o che sia in possesso di una prova di iscrizione in un registro elettronico centrale relativa alla partecipazione a tali corsi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5.

Or. es

Motivazione

Il requisito relativo ai pareri deve essere limitato alle aziende agricole di grandi dimensioni e/o che ricorrono a un uso intensivo di prodotti fitosanitari.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) formazione approfondita rivolta ai consulenti sulle materie elencate nell'allegato III, con particolare attenzione all'applicazione della difesa integrata.

Emendamento

c) formazione approfondita **e continua** rivolta ai consulenti sulle materie elencate nell'allegato III, con particolare attenzione all'applicazione della difesa integrata.

Or. es

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Un certificato di formazione o un'iscrizione in un registro elettronico centrale sono validi per dieci anni nel caso di un distributore o utilizzatore professionale **e per cinque anni** nel caso di un consulente.

Emendamento

6. Un certificato di formazione o un'iscrizione in un registro elettronico centrale sono validi per dieci anni **sia** nel caso di un distributore o utilizzatore professionale **sia** nel caso di un consulente.

Or. es

Motivazione

Le rigorose norme di protezione previste dalla normativa dell'Unione e le costanti revisioni obbligano i consulenti praticamente a una formazione continua. Un periodo di validità inferiore a dieci anni aggiungerebbe oneri amministrativi superflui.

Emendamento 85

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Per sistema di consulenza indipendente si intende il sistema formato da una rete di consulenti adeguatamente formati e imparziali che forniscono pareri agronomici in merito alla difesa integrata agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. Tali consulenti non possono essere legati in alcun modo alle imprese titolari di autorizzazioni per i prodotti fitosanitari.

Or. es

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa

1. Ciascuno Stato membro designa

un'autorità **competente** per istituire un sistema di consulenti indipendenti per gli utilizzatori professionali, controllarlo e monitorarne il funzionamento. Tale sistema può avvalersi dei consulenti aziendali imparziali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, che devono essere regolarmente formati e possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 78 del medesimo regolamento.

una o più autorità **competenti** per istituire un sistema di consulenti indipendenti per gli utilizzatori professionali, controllarlo e monitorarne il funzionamento. Tale sistema può avvalersi dei consulenti aziendali imparziali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, che devono essere regolarmente formati e possono essere finanziati ai sensi dell'articolo 78 del medesimo regolamento.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è volto ad adeguare il sistema alle diverse organizzazioni amministrative interne di ciascuno Stato membro.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 **garantisce** che ogni consulente registrato nel sistema di cui **a tale paragrafo** ("consulente indipendente") non presenti alcun conflitto di interessi e, in particolare, non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale.

Emendamento

2. L'autorità competente **o le autorità competenti** di cui al paragrafo 1 **garantiscono** che ogni consulente registrato nel sistema di cui **ai paragrafi -1 e 1** ("consulente indipendente") non presenti alcun conflitto di interessi e, in particolare, non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale.

Or. es

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ai fini del presente articolo, per "consulente indipendente" si intendono i servizi tecnici e agronomici delle cooperative agricole e, negli Stati membri in cui esistono, le reti nazionali di consulenza in materia di difesa integrata.

Or. es

Motivazione

Nel caso della Spagna, funzionano molto bene i gruppi per i trattamenti integrati (Agrupaciones para Tratamientos Integrados o ATRIAS) e i gruppi di difesa vegetale (Agrupaciones de defensa vegetal o ADVs).

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ciascun utilizzatore professionale si rivolge a un consulente indipendente **almeno una volta l'anno** allo scopo di ricevere i pareri strategici di cui al paragrafo 4.

3. Ciascun utilizzatore professionale si rivolge a un consulente indipendente **ove necessario** allo scopo di ricevere i pareri strategici di cui al paragrafo 4. **Ciascuno Stato membro può stilare un elenco delle produzioni e dei tipi di azienda agricola per cui, per via dell'uso intensivo di prodotti fitosanitari, è stabilito l'obbligo per l'utilizzatore professionale di rivolgersi a un consulente indipendente.**

Or. es

Motivazione

Il ricorso a un consulente indipendente non deve tradursi in una procedura burocratica, ma deve poter avvenire tante volte quanto necessario.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Un consulente di cui al paragrafo 3 fornisce pareri strategici sugli argomenti seguenti:

Emendamento

4. Un consulente **indipendente** di cui al paragrafo 3 fornisce pareri strategici sugli argomenti seguenti:

Or. es

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) uso di metodi non chimici;

Emendamento

d) uso di metodi **d'intervento** non chimici;

Or. es

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) i benefici della sanità delle piante per la protezione delle colture;

Or. es

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il ... [OP: inserire la data - primo giorno del mese successivo a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il proprietario delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale ne **iscrive** la proprietà nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **il** modulo **riportato** nell'allegato V, a meno che lo Stato membro in cui il proprietario le utilizza non abbia esonerato tali attrezzature dall'obbligo di ispezione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

Emendamento

1. Entro il ... [OP: inserire la data - primo giorno del mese successivo a nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il proprietario delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale **ovvero, se del caso, l'autorità competente a nome del proprietario ne registra** la proprietà nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **un** modulo **contenente almeno le informazioni riportate** nell'allegato V, a meno che lo Stato membro in cui il proprietario le utilizza non abbia esonerato tali attrezzature dall'obbligo di ispezione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

In alcuni Stati membri spetta all'amministrazione regionale occuparsi della registrazione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di vendita di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, il venditore e l'acquirente **iscrivono** la vendita, entro 30 giorni dal momento in cui è avvenuta, nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **il** modulo **riportato** nell'allegato V, a meno che tali attrezzature non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati

Emendamento

2. In caso di vendita di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale, il venditore e l'acquirente **ovvero, se del caso, l'autorità competente a nome del proprietario registrano** la vendita, entro 30 giorni dal momento in cui è avvenuta, nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **un** modulo **contenente almeno le informazioni riportate** nell'allegato V, a meno che tali attrezzature non siano state

membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3. Un obbligo analogo di iscrizione nel registro elettronico incombe nel caso di qualsiasi altro trasferimento della proprietà di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale che non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3. Un obbligo analogo di iscrizione nel registro elettronico incombe nel caso di qualsiasi altro trasferimento della proprietà di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale che non siano state esonerate dall'obbligo di ispezione nello Stato membro o negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

In alcuni Stati membri spetta all'amministrazione regionale occuparsi della vendita delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono ritirate dalla circolazione e non sono destinate a essere riutilizzate, il proprietario, entro 30 giorni dal ritiro, **iscrive** tale fatto nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **il** modulo **riportato** nell'allegato V.

Emendamento

3. Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono ritirate dalla circolazione e non sono destinate a essere riutilizzate, il proprietario **ovvero, se del caso, l'autorità competente a nome del proprietario**, entro 30 giorni dal ritiro, **registra** tale fatto nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando **un** modulo **contenente almeno le informazioni riportate** nell'allegato V.

Or. es

Motivazione

In alcuni Stati membri spetta all'amministrazione regionale occuparsi del ritiro delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono rimesse in circolazione, il proprietario, entro 30 giorni dalla reimmissione, *iscrive* tale fatto nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando *il* modulo *riportato* nell'allegato V.

Emendamento

4. Se le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale sono rimesse in circolazione, il proprietario *ovvero, se del caso, l'autorità competente a nome del proprietario*, entro 30 giorni dalla reimmissione, *registra* tale fatto nel registro elettronico delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale di cui all'articolo 33, utilizzando *un* modulo *contenente almeno le informazioni riportate* nell'allegato V.

Or. es

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 42 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 1107/2009 Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

Modifica del regolamento (UE) n. 1107/2009

È aggiunto il seguente articolo 30 bis (nuovo):

Articolo 30 bis

Autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari derivati da sostanze naturali

1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a cinque anni, la commercializzazione di prodotti

fitosanitari a base di sostanze di origine biologica che contengono sostanze attive non ancora approvate, purché:

a) a norma dell'articolo 9 il fascicolo sulla sostanza attiva sia ammissibile in relazione agli usi proposti;

b) lo Stato membro concluda che la sostanza attiva può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e che il prodotto fitosanitario può prevedibilmente soddisfare i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h); e

c) siano stati stabiliti i livelli massimi di residuo conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005.

2. In tal caso, lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua valutazione del fascicolo e delle condizioni di autorizzazione, fornendo almeno le informazioni previste all'articolo 57, paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

Occorre facilitare la messa a disposizione agli agricoltori di alternative innovative all'uso di prodotti fitosanitari chimici.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 43

Regolamento (UE) n. 2115/2021

Articolo 31 – paragrafo 5, Articolo 70 – paragrafo 3, Articolo 73 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43

soppresso

*Modifiche del regolamento (UE)
2021/2115*

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così

modificato:

1) *all'articolo 31, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:*

"In deroga al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio ⁺ sono imposti agli agricoltori requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che termina il ... [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] o cinque anni dopo la data in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore.

** Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio... relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 (GU...)." ;*

2) *all'articolo 70, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:*

"In deroga al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../... ⁺⁺ sono imposti ai beneficiari requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che termina il ... [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] o cinque anni dopo la data in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore." ;

3) *all'articolo 73, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:*

"In deroga al primo comma del presente paragrafo, se a norma del regolamento (UE).../... ⁺⁺ sono imposti agli agricoltori requisiti, può essere concesso un sostegno per conformarsi a tali requisiti per un periodo massimo che termina il ... [OP: inserire la data - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] o cinque anni dopo la data

in cui diventano obbligatori per l'azienda, se posteriore."

+ *GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento... e inserire il numero, la data e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.*

++ *GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento...*

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione non è accompagnata dalla corrispondente dotazione di sostegno. Non è ammissibile che, ancora una volta, la Commissione europea ricorra ai fondi della PAC, impegnati nei relativi piani strategici, per finanziare altre proposte legislative.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 45 – comma 3

Testo della Commissione

L'articolo 21 si applica tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = **tre anni** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

L'articolo 21 si applica tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = **un anno** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. es

Motivazione

Attualmente sussiste un problema di disponibilità di prodotti per uso aereo per mancanza di orientamenti di valutazione per tali usi. La Commissione dovrà, nei tempi previsti, definire metodologie di valutazione per l'autorizzazione di tale tipo di uso.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Allegato II – parte 2 – punto 11

Testo della Commissione

11. la percentuale di utilizzatori professionali che non hanno rispettato l'obbligo di avvalersi di servizi di consulenza indipendenti almeno una volta all'anno.

Emendamento

soppresso

Or. es

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 2 – punto 15

Testo della Commissione

15. la percentuale di superficie agricola utilizzata in ciascuno Stato membro disciplinata da **norme specifiche** per coltura **che sono state rese giuridicamente vincolanti dalla legislazione nazionale.**

Emendamento

15. la percentuale di superficie agricola utilizzata in ciascuno Stato membro disciplinata da **orientamenti specifici** per coltura **in materia di difesa integrata.**

Or. es

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 10

Testo della Commissione

10. Cura speciale per le aree sensibili di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del presente regolamento e le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE e consapevolezza della contaminazione causata da particolari prodotti fitosanitari nella rispettiva regione.

Emendamento

10. Cura speciale per le aree sensibili di cui all'articolo 3, paragrafo 16, del presente regolamento e le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE e consapevolezza della contaminazione causata da particolari prodotti fitosanitari nella rispettiva regione.

Or. es